

Assago, 21/12/2020

Spett.le comune di

MOSCIANO SANT'ANGELO

(cod. F764)

e

ANDREANI TRIBUTI SRL

Indirizzi PEC:

comune.mosciano.te@legalmail.it

gestioneentrate@andreanitributi.legalmail.it

Oggetto: Richiesta rimborso ICP anno: 2015, 2014

CONSIDERATO

- **il D. Lgs 15.11.1993, n 507, Capo I** ha previsto l'assoggettamento dell'attività pubblicitaria esterna e delle pubbliche affissioni, rispettivamente, ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate, il quale ne regola l'applicazione con proprio Regolamento adottato in **conformità** dei presupposti, delle tariffe, dei criteri, delle esenzioni e del sistema sanzionatorio indicati nel decreto stesso;
- **l'art. 11 comma 10 della legge 449 del 27.12.1997**, nel testo modificato dall'art. 30, 1 comma n. 388/1999 ha previsto per i Comuni la **facoltà** di stabilire ulteriori maggiorazioni fino al 50% dell'imposta e dei diritti sulle pubbliche affissioni, in considerazione delle differenti **realità** socio economiche del territorio;

- **l'art. 23 comma 7 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83**, (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 **ha abrogato la facoltà di disporre le ulteriori maggiorazioni del I.C.P.**, introdotta dall'art. 11 comma 10 della legge n. 449 del 1997, prevedendo che: *"dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge indicate nell'allegato 1, il quale contempla al punto 30) l'art. 11 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, secondo cui i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1"*;
- **il comma 739 art. 1 della Legge n. 208 del 21.12.2015** prevede che: *"L'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012"*;
- che la **Corte Costituzionale con sentenza n.15 del 10 gennaio 2018** è intervenuta sull'interpretazione dell'art. 1 comma 739 della legge n. 208 del 2015, chiarendo che: *"non è corretta l'interpretazione dell'art. 1, comma 739, della legge n. 208 del 2015, secondo cui esso ripristinerebbe retroattivamente la potestà di applicare maggiorazioni alle tariffe per i Comuni che, alla data del 26 giugno del 2012, avessero già deliberato in tal senso. La disposizione, invece, si limita a precisare la salvezza degli aumenti deliberati al 26 giugno 2012,.... precisando tuttavia che la stessa non poteva far cadere le delibere già adottate e che il 26 giugno del 2012 era il termine ultimo per la validità delle maggiorazioni disposte per l'anno d'imposta 2012."*
- che, alla luce di quanto enunciato dalla Corte Costituzionale con la suddetta sentenza, codesto Comune non avrebbe potuto confermare/prorogare le tariffe di ICP, così come approvate nel periodo sino al 26 giugno 2012, per le **annualità** successive al 2012, tenendo anche conto che per ciascun anno il Comune ha **facoltà** di stabilire con delibera l'ammontare della tariffa entro il 31 marzo dell'anno di riferimento

Ciò premesso, la scrivente Società con la presente, nella persona di **MARIO FERRO** nato a Taranto (TA) il 08/08/1967 C.F. FRRMRA67M08L049Y, domiciliato per la carica

a Roma (RM) in Viale G. Ribotta n. 51, nella sua qualità di **Procuratore della società Eni S.p.A. Green/Traditional Refinery and Marketing** C.F. 00484960588, Partita I.V.A.00905811006, e dotata di delega, formula espressa istanza di rimborso per l'importo totale complessivo, 803,31 euro relativo alle annualità qui sotto elencate:

ANNO	IMPORTO PAGATO	IMPORTO DOVUTO	RIMBORSO RICHIESTO	CAMPAGNA
2015	1.304,00	937,37	366,64	ICPPERM2015
2014	1.413,00	1.028,26	384,74	ICPPERM2014
2015	54,38	45,45	8,55	ICPTEMP2015
2014	157,00	113,62	43,38	ICPTEMP2014

Telefono: 02.45371290

e mail: imposterete@eni.com

PEC: eni@pec.eni.com

CHIEDE PERTANTO

che codesto Ente voglia disporre il rimborso della somma complessiva di € 803,31, versati a titolo di imposta di **pubblicità**, per i periodi in oggetto, oltre ai corrispondenti interessi di legge, mediante: accredito su c/c intestato a:

Eni SpA R&M

presso B.N.L., codice IBAN:

IT32U0100503224000000012100

Allegati:

- attestato di pagamento;
- Procura Eni;
- Delega Eni;
- D.I. Procuratore Eni;
- Dichiarazioni pagamenti imposte ICP;
- Istanza di rimborso;

Distinti saluti.

Assago, 21/12/2020

In nome per conto di

ENI SPA - Green/Traditional
Refinery and Marketing

Printable S.r.l.

Giorgio Chiodi

(Amministratore Delegato)

